

Regione Campania

Indicazioni operative per l'ammissione dei Cacciatori agli A.T.C. della Campania ai sensi dell'art. 36, commi 2 e 3 della L. R. 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i. .

Come è noto, l'articolo 36 della L.R. 9 agosto 2012, n.26, modificato dalla L. R. 6 settembre 2013, n. 12, allegato, ai commi 2 e 3 disciplina l'accesso dei Cacciatori, per l'esercizio dell'attività venatoria, negli Ambiti Territoriali di Caccia della Regione.

La Giunta Regionale, con conseguente deliberazione n. 520 del 9.12.2013, recante "L. R. 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i. - art.36 comma 3: adempimenti. Con allegati.", tra l'altro, ha approvato il documento "Disposizioni attuative dell'articolo 36, comma 3 della Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 26 e s. m. i.".

Con la presente si forniscono ai cacciatori, agli Uffici competenti delle Amministrazioni Provinciali della Campania e Città Metropolitana di Napoli ed agli Organi di Gestione degli A.T.C. le indicazioni operative per la corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni su richiamate.

Come indicato nel documento approvato con la citata D.G.R 520/2013, il numero totale di cacciatori ammissibili in ciascun A.T.C. della Campania e la relativa sua ripartizione è definito nella seguente tabella:

ATC	Numero totale di cacciatori ammissibili	Numero di cacciatori ammissibili con residenza venatoria	Numero di cacciatori ammissibili nel territorio dell'ATC senza residenza venatoria, inclusi i cacciatori residenti fuori regione	Numero di cacciatori ammissibili senza residenza venatoria per l'esclusivo esercizio della caccia su avifauna migratoria
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
AV	13.000	10.985	715 (*)	1.300
BN	10.521	7.300	2.169 (*)	1.052
CE	11.514	9.787	576 (*)	1.151
NA	4.010	3.463	146 (*)	401
SA	8.022	6.720	500 (*)	802
Aree contigue (**)	9.000	7.450	500 (*)	900
Totali	56.067	45.705	4.606 (*)	5.606

(*) in tale quota può confluire la disponibilità che residua da mancata assegnazione delle residenze venatorie

(**) in tale Ambito possono esercitare la caccia, ai sensi della normativa statale vigente, solo i cacciatori residenti nei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua

Il medesimo documento consente agli Organi di gestione degli A.T.C. di:

- a) riservare, di concerto con le Amministrazioni Provinciali della Campania e Città Metropolitana di Napoli competenti per gli esami di abilitazione all'esercizio venatorio, una quota dei posti per i cacciatori con residenza venatoria (colonna C della schema tabella 1) per i cittadini campani a cui è stata rilasciata per la prima volta la licenza di caccia nei 12 mesi precedenti l'inizio della stagione venatoria;
- b) di riservare una quota dei posti per cacciatori ammissibili senza residenza venatoria (colonna D della tabella 1) all'accesso di cacciatori non residenti in Campania, quota non superiore al 5% del totale di cui alla colonna B della tabella 1;
- c) di riservare una quota dei posti per cacciatori ammissibili senza residenza venatoria (colonna D della tabella 1 di cui al punto 1) all'accesso giornaliero di cacciatori, (fino a tre giorni settimanali, per un massimo di cinque consecutivi, giornate di silenzio venatorio escluse); quota pari allo 0,5% del totale di cui alla colonna B della tabella 1;
- d) di riservare una quota dei posti per i cacciatori ammissibili senza residenza venatoria per l'esclusivo esercizio della caccia su avifauna migratoria (colonna E del prospetto) all'accesso di cacciatori Campani che intendono esercitare la caccia all'avifauna migratoria in un A.T.C., per l'intera stagione, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della L.R. 26/2012 e s.m.i., quota che non può eccedere il 50% del totale di cui alla colonna E;

Gli Organi di gestione degli A.T.C., provvederanno a pubblicare le pertinenti deliberazioni sul proprio sito WEB come disposto al comma 8 bis della norma in questione, e sul sito WEB www.campaniacaccia.it.

Dall'annata venatoria 2014-2015 la domanda di ammissione agli A.T.C. della Campania per l'esercizio venatorio programmato è unica.

Il cacciatore con residenza anagrafica in Campania può richiedere:

- a) l'ammissione ad un A.T.C. con residenza venatoria, beneficiando dell'eventuale riserva di posti per cacciatori residenti in Campania a cui è stata rilasciata per la prima volta la licenza di caccia, nei 12 mesi precedenti l'inizio della stagione venatoria;
- b) l'eventuale ammissione ad un altro A.T.C., senza residenza venatoria, per esercitare la caccia all'avifauna migratoria per l'intera stagione, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 della legge regionale 26/2012 e s.m.i., in tale caso occorre effettuare il versamento alla Regione di una quota pari a quella di partecipazione all' A.T.C. entro il 31 agosto;
- c) l'eventuale ammissione ad un ulteriore A.T.C. senza residenza venatoria.

Il cacciatore non residente può richiedere l'ammissione ad un solo A.T.C., senza residenza venatoria.

Il cacciatore con residenza anagrafica in Campania che ha inviato una valida domanda di ammissione ad un A.T.C. per la precedente annata venatoria, ed è in regola con il pagamento della quota di partecipazione, ed intende confermare le informazioni e le scelte indicate, può evitare di effettuare la domanda unica; la precedente richiesta sarà riconfermata in automatico dalla procedura informatica sul sito WEB "www.campaniacaccia.it" (di seguito sito "campaniacaccia.it"). La domanda unica va inviata nel caso in cui siano intervenute modificazioni totali o parziali alle informazioni riportate in quella precedente o se non è stato effettuato il pagamento della relativa quota di partecipazione all'A.T.C. .

La domanda di ammissione deve essere compilata in forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., con allegata copia del documento di identità valido, e trasmessa, utilizzando il sito "campaniacaccia.it", oppure in forma cartacea, usando il modello disponibile sul sito o analoga conforme richiesta; il documento di riconoscimento sarà allegato rispettivamente in copia digitale o cartacea.

La domanda deve pervenire agli Uffici competenti per la caccia delle Amministrazioni Provinciali della Campania e Città Metropolitana di Napoli dove ha sede l'A.T.C. prescelto Il termine per l'invio è fissato dal primo febbraio al 31 marzo.

La procedura telematica consente l'invio al momento, o ritardato, a discrezione del compilatore; la domanda cartacea deve pervenire in busta chiusa, entro gli orari d'ufficio del periodo stabilito, ai seguenti recapiti:

- Provincia di AVELLINO, Settore Ambientale ed Attività Agricole Ittico - Venatorio Corso Vittorio Emanuele, 44 (ex Caserma Litto) - 83100 - AVELLINO (AV);
- Provincia di BENEVENTO, Settore Pianificazione Territoriale, Attività Produttive e Politiche Agricole - Forestali - Servizio Forestazione, Caccia e Pesca, Piazza Castello - 82100 - BENEVENTO (BN);
- Provincia di CASERTA, Settore Agricoltura Caccia e Pesca, Foreste Viale Lamberti (Area ex St. Gobain) - palazzo provincia - 81100 -CASERTA (CE);
- Città Metropolitana di NAPOLI, Piazza Matteotti 1, 80133 -NAPOLI (NA);
- Provincia di SALERNO - Settore Caccia, Pesca e Protezione animali, Via Roma, n. 104 - 84129 SALERNO (SA).

Nel caso di invio delle domande per posta con raccomandata A/R fa fede la data apposta sul timbro dell'ufficio postale accettante ai fini della tempestività della domanda.

I cacciatori che conseguono la licenza per la prima volta successivamente al periodo stabilito possono presentare richiesta mediante il sito "campaniacaccia.it" per l'ammissione con residenza venatoria entro il termine dell'annata.

La domanda, con allegata copia del documento di riconoscimento, potrà essere inoltrata, per conto del cacciatore, anche dall'Associazione venatoria di appartenenza, subordinatamente a preliminare e formale autorizzazione da lui sottoscritta.

L'indicazione di tutti gli A.T.C., in ordine di preferenza del cacciatore, è obbligatoria, al fine di consentire l'assegnazione certa di almeno uno di essi. I criteri di priorità indicati sono utilizzati per la formulazione delle graduatorie.

Costituiscono criteri di priorità per l'ammissione con residenza venatoria, nell'ordine:

- a) la residenza anagrafica nell'ATC,
- b) la residenza anagrafica in ATC confinanti se il numero di cacciatori in esso residenti anagraficamente supera il numero di posti disponibili;

I criteri supplementari di ammissione sono, nell'ordine:

- c) residenza anagrafica in isola che ricade nel territorio dell'A.T.C. scelto;
- d) residenza anagrafica in area naturale protetta che ricade nel territorio dell'A.T.C. scelto;
- e) residenza anagrafica nella provincia in cui ricade l'A.T.C. scelto;
- f) proprietà o conduzione, dimostrabile con scrittura registrata, di fondo rustico di estensione non inferiore a 4000 mq che ricade nel territorio dell'A.T.C. scelto;
- g) nascita in Comune ricadente nell'area dell'A.T.C. scelto.

I criteri di priorità per l'ammissione senza residenza venatoria sono, nell'ordine:

- a) residenza anagrafica in ATC confinante;
- b) proprietà o conduzione, dimostrabile con scrittura registrata, di fondo rustico di estensione non inferiore a 4000 mq che ricade nel territorio dell'A.T.C. scelto;
- c) nascita in Comune ricadente nell'area dell'A.T.C. scelto.

La domanda inviata può essere modificata o integrata dal compilatore fino al termine **del 31 marzo** stabilito per l'invio dell'istanza. La modifica mediante sistema online è effettuata sul sito "campaniacaccia.it"; la richiesta cartacea debitamente sottoscritta con allegata fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, deve pervenire all'Ufficio entro il suddetto termine. Non è possibile la rettifica di dati anagrafici che modificano l'identificazione della persona titolare della domanda.

La correzione d'ufficio è apportata solo per errori d'imputazione delle domande cartacee.

I cacciatori residenti in altre regioni italiane possono richiedere l'accesso senza residenza venatoria ad un solo ATC della Campania, sulla base dell'ordine di preferenza degli A.T.C.

Gli uffici riceventi, secondo il proprio ordinamento, protocollano tutte le domande pervenute, comprese quelle trasmesse telematicamente, ed inseriscono in procedura le domande cartacee pervenute. Le istanze sono istruite verificando la data di arrivo, la completezza e la congruità delle informazioni; Tutte le informazioni autocertificate sono verificate secondo le norme vigenti, le domande contenenti dati non

veritieri o prive del documento di identità vengono archiviate d'ufficio, ferme restando le responsabilità penali derivanti da eventuali dichiarazioni mendaci.

L'istruttoria deve concludersi **entro il 31 maggio**; nei giorni che seguono gli Organi di Gestione degli A.T.C. e gli Uffici provinciali elaborano, con il supporto della procedura informatica sul sito "campaniacaccia.it", tre graduatorie per l'ammissione a ciascun A.T.C. per l'intera stagione, quelle di:

- 1) ammissione con residenza venatoria dei cacciatori residenti in Campania;
- 2) ammissione con residenza venatoria dei cacciatori residenti in Campania a cui è stata rilasciata per la prima volta la licenza di caccia nei 12 mesi precedenti l'inizio della stagione venatoria;
- 3) ammissione senza residenza venatoria dei cacciatori non residenti in Campania;

Ciascuna graduatoria è formata tenendo conto dell'ordine delle preferenze espresse dal cacciatore, inserito nel primo A.T.C. con capienza dei posti in relazione al livello dei requisiti di preferenza posseduti; in caso di parità viene accordata preferenza al cacciatore più anziano di età. Per il cacciatore che non può essere incluso nel primo A.T.C. scelto perché fuori posizione utile, viene verificata d'ufficio la possibilità di inserirlo nel secondo ambito prescelto, e così via, fino all'inserimento in posizione utile in un A.T.C.. Le graduatorie non possono eccedere il numero di posti stabilito.

Le graduatorie degli ammessi, e gli elenchi delle domande annullate o non accolte con la motivazione dell'esclusione, sono approvati dal Comitato di gestione dell'A.T.C. competente, e pubblicati anche sul sito "campaniacaccia.it", non oltre **il 31 maggio**.

Il cacciatore, se ravvisa violazioni, può inviare formale ricorso alla Provincia competente entro sette giorni dalla pubblicazione, risposta che deve essere deciso nei successivi sette.

In nessun caso l'esito dei ricorsi può determinare il superamento della disponibilità massima di posti riservati e della densità venatoria.

I cacciatori che conseguono la licenza per la prima volta successivamente al periodo stabilito, possono comunque presentare richiesta diretta mediante il sito "campaniacaccia.it" per l'ammissione con residenza venatoria entro il termine dell'annata.

Il termine per il pagamento della quota di partecipazione deve avvenire entro il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria; l'Organo di gestione dell'A.T.C. può posticipare tale termine di ulteriori 15 giorni; la proroga del termine è pubblicata anche sul sito "campaniacaccia.it".

Gli estremi del pagamento della quota di partecipazione e quelli relativi alla tassa annuale regionale in corso di validità sono inseriti dal cacciatore nell'apposita procedura sul sito "campaniacaccia.it", unitamente a copia digitale delle due ricevute; in alternativa il cacciatore fa pervenire copia dei versamenti all'A.T.C. di riferimento, che provvede ai suddetti adempimenti. L'Organo di Gestione convalida l'ammissione di ciascun singolo cacciatore in posizione utile subordinatamente alla verifica del rispetto dell'indice di densità venatoria, della capienza di posti per ciascuna graduatoria e del pagamento della quota di partecipazione.

I cacciatori inadempienti perdono il diritto all'ammissione e sono sospesi dalla graduatoria ad opera degli organi di gestione degli A.T.C., dopo la verifica del mancato pagamento .

L'Organo di Gestione dell'A.T.C. delle Aree Contigue del P.N.C.V.D. può ammettere ad esercitare la caccia, ai sensi della normativa statale vigente, solo i cacciatori residenti nei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua.

A conclusione delle procedure sopra descritte l'Organo di gestione dell'A.T.C., con il supporto della procedura informatica, rileva e rende pubblico sul sito "campaniacaccia.it" il numero di posti non attribuiti della graduatoria per residenza venatoria. Tali posti sono riservati per l'intera stagione ad ammissioni senza residenza venatoria, a cacciatori già in possesso di residenza venatoria. L'istruttoria delle domande tiene conto della completezza e della congruità delle informazioni a confronto con quelle riportate dal documento allegato, inoltre le informazioni autocertificate sono verificate a campione secondo le norme vigenti, e le domande con dati non veritieri, o prive del documento di identità, vengono annullate d'ufficio, ferme restando le responsabilità penali derivanti da eventuali dichiarazioni mendaci.

A seguito dell'istruttoria saranno formulate le due seguenti graduatorie per i cacciatori campani in possesso di residenza venatoria:

- 1) ammissione in un altro A.T.C., senza residenza venatoria;
- 2) ammissione in un A.T.C. differente da quello di residenza venatoria per esclusivo esercizio all'avifauna migratoria;

Le graduatorie sono formate tenendo conto delle preferenze espresse dal cacciatore, che è inserito nell'A.T.C. con capienza di posti, in relazione al livello dei requisiti di preferenza posseduti; in caso di parità viene accordata preferenza al cacciatore più anziano di età. Le graduatorie non possono eccedere il numero di posti stabilito.

Le graduatorie degli ammessi, e gli elenchi delle domande non accolte con la motivazione dell'esclusione, sono approvati dall'Organo di gestione dell'A.T.C., e pubblicati anche sul sito "campaniacaccia.it" non oltre **il 31 luglio**.

Le procedure relative a ricorsi, pagamento e convalida dell'ammissione sono quelle già descritte per la residenza venatoria.

I cacciatori campani non presenti in una graduatoria di ammissione con residenza venatoria ad un A.T.C. della Regione, a partire dal 15 luglio ed esclusivamente tramite il sistema "campaniacaccia.it", possono inserire domanda di ammissione in "accodamento" con residenza venatoria ad un A.T.C. il cui numero di posti disponibili per iscrizioni con residenza venatoria è superiore al numero di domande presenti nella graduatoria di ammissione con residenza venatoria. Tali domande, se accolte, determinano l'immediato inserimento del cacciatore in graduatoria che entro 15 giorni dovrà effettuare il versamento della quota di iscrizione a favore dell'A.T.C. e registrarne gli estremi nel sito "campaniacaccia.it" pena l'esclusione dalla graduatoria.

In ogni caso l'Organo di Gestione può ammettere un cacciatore sul territorio di competenza solo in seguito all'accertamento del rispetto della densità venatoria, della disponibilità di posti, e del pagamento della quota di partecipazione, e nel caso delle Aree Contigue anche della residenza.

Il 31 agosto termina la validità delle graduatorie, ed i posti delle singole graduatorie non attribuiti alla data di inizio della stagione venatoria, possono essere assegnati senza residenza venatoria a seguito di istanza diretta tramite il sito "campaniacaccia.it". Fanno eccezione:

- a) i posti residui della riserva per i cacciatori che acquisiscono per la prima volta la licenza di caccia, che restano disponibili a tale scopo, fino al termine della stagione venatoria;
- b) i posti che residuano dalla graduatoria relativa all'ammissione per l'esclusiva caccia all'avifauna migratoria per l'intera stagione, che rientrano nella quota disponibile per la mobilità giornaliera di cui al comma 2 quinquies del citato articolo 36).

L'istruttoria favorevole delle domande dirette da parte dell'Organo di gestione dell'A.T.C., il pagamento della quota di partecipazione e la convalida dell'ammissione determinano l'"accodamento" del cacciatore all'elenco degli ammessi, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Le procedure relative ai ricorsi sono quelle già descritte per la residenza venatoria.

L'ammissione è convalidata solo a seguito dell'accertamento dei requisiti già evidenziati. Gli elenchi di tutti i cacciatori ammessi, aggiornati giornalmente, sono visibili sul sito "campaniacaccia.it" ed evidenziano la data di avvenuto "accodamento".

Gli Organi di Gestione degli A.T.C., su richiesta, inviano ai Comuni e/o alle Province gli elenchi dei cacciatori residenti inseriti in graduatoria; in relazione ai cacciatori non residenti in Campania, gli elenchi sono inviati agli uffici competenti per la caccia della relativa Regione, per gli adempimenti di cui all'articolo 12, comma 12 della L. 157/1992;

Gli Uffici comunali o provinciali incaricati della distribuzione dei tesserini regionali di caccia, o gli Uffici competenti per la caccia della Regione di appartenenza per i cacciatori non residenti in Campania, provvedono ad annotare e timbrare, nello spazio riservato sul tesserino, l'A.T.C. di assegnazione, previa esibizione da parte del cacciatore della comunicazione di ammissione rilasciata dal sito "campaniacaccia.it", e della ricevuta relativa al versamento delle quote dovute. È necessario prima della vidimazione riscontrare l'effettivo inserimento del cacciatore nell'elenco delle ammissioni convalidate presente sul sito "campaniacaccia.it" o trasmesso su richiesta dai competenti A.T.C..

Gli Uffici comunali o provinciali richiamati, su richiesta degli Organi di Gestione degli A.T.C, forniscono riscontro dell'avvenuta vidimazione del tesserino.

AMMISSIONE PER PERIODO INFERIORE ALLA STAGIONE VENATORIA

Il cacciatore ammesso in un ATC della Campania per l'intera stagione venatoria, che versa alla Regione una quota ulteriore pari a quella di partecipazione, può esercitare la caccia, esclusivamente su avifauna migratoria, a scelta in altri ATC, a scelta, per 50 giornate; tale possibilità è subordinata per ciascuna giornata alla disponibilità di posti ed al preventivo consenso degli organi di gestione nel rispetto della densità venatoria giornaliera. Il Cacciatore può inoltre richiedere l'accesso ad un A.T.C. per un periodo inferiore alla stagione venatoria (fino a tre giorni settimanali, per un massimo di cinque consecutivi, giornate di silenzio venatorio escluse), in tale caso la quota di partecipazione giornaliera da versare per l'accesso è pari ad un decimo di quella stagionale.

L'accesso senza residenza venatoria agli A.T.C. della Campania per periodi inferiori alla stagione di caccia è richiesto esclusivamente mediante prenotazione telematica al sito "campaniacaccia.it", a partire dall'inizio della stagione venatoria.

Le autorizzazioni all'accesso per periodi inferiori alla stagione venatoria (art 36, comma 2, quinquies e comma 3 lett. e.) sono richieste esclusivamente mediante prenotazione sul sito "campaniacaccia.it", che forma elenchi ordinati con criterio cronologico; non sono accettate prenotazioni che eccedono il numero di posti specificamente riservati al fine di salvaguardare il rispetto dell'indice di densità venatoria; l'istruttoria, effettuata dal Comitato di Gestione dell'A.T.C. mediante verifica di regolarità formale e di veridicità delle dichiarazioni, determina la formazione di elenchi giornalieri a numero chiuso, mai superiore al totale dei posti riservati; gli Organi di Gestione autorizzano l'accesso di ciascun singolo cacciatore subordinatamente alla verifica del pagamento della quota di partecipazione e della densità venatoria;

Gli Organi di Gestione degli A.T.C., ove possibile, consentono l'accesso sul territorio di competenza di cacciatori residenti fuori regione, dopo l'accertamento, per ciascuna giornata di caccia, che non sia superato il limite complessivo del 5% del totale dei posti disponibili stabilito dall'articolo 36, comma 3, lettera c) della L. R. 26/2012 e s.m.i..

INDICAZIONI CONCLUSIVE

Qualora per una o più date definite nei punti precedenti ricorra un giorno festivo, il termine è posticipato al primo giorno feriale successivo.

Le indicazioni del presente documento incompatibili con le eventuali recenti disposizioni sopravvenute sono da considerare inefficaci.